

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

19° anno n. L 202

28 luglio 1976

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1807/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alla concessione di un aiuto speciale per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione di taluni animali nelle regioni colpite dalla siccità 1**

- Regolamento (CEE) n. 1808/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2

- Regolamento (CEE) n. 1809/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4

- Regolamento (CEE) n. 1810/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino 6

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1811/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che completa il regolamento (CEE) n. 1579/76 per quanto concerne la compensazione di uno svantaggio monetario subito da taluni esportatori di zucchero 8**

- ★ **Regolamento (CEE) n. 1812/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76 recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere 9**

- Regolamento (CEE) n. 1813/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che indice una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato al comitato internazionale della Croce Rossa per consegna a vari paesi terzi 10

- Regolamento (CEE) n. 1814/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1976 15

- Regolamento (CEE) n. 1815/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 19

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1816/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali . . .	25
Regolamento (CEE) n. 1817/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1693/76 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia	27
Regolamento (CEE) n. 1818/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	28
Regolamento (CEE) n. 1819/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone	30
Regolamento (CEE) n. 1820/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso	32
Regolamento (CEE) n. 1821/76 della Commissione, del 27 luglio 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . .	34

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

76/621/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi	35
---	----

Rettifiche

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1757/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova (GU n. L 197 del 23. 7. 1976)	38
--	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1807/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativo alla concessione di un aiuto speciale per il latte scremato liquido destinato all'alimentazione di taluni animali nelle regioni colpite dalla siccità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede la concessione di aiuti per il latte scremato ed il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali; che il livello di questi aiuti è fissato all'interno di una forcella determinata dal regolamento (CEE) n. 986/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 565/76⁽⁴⁾;

considerando che attualmente vi sono scorte cospicue di latte scremato in polvere il cui smercio pone problemi; che, d'altra parte, talune regioni della Comunità sono colpite da una eccezionale siccità che

rende molto difficile soprattutto l'alimentazione degli animali destinati alla sostituzione delle mandrie lattifere; che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di concedere un aiuto d'importo più elevato di quello risultante dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 986/68 per consentire agli agricoltori delle regioni colpite di approvvigionarsi di latte scremato a condizioni favorevoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le consegne di latte scremato liquido agli agricoltori le cui aziende si trovano in regioni particolarmente colpite dalla siccità, l'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 986/68 può essere fissato ad un livello superiore a quello risultante dall'applicazione di tale articolo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile sino alla fine della campagna lattiera 1976/1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.

(4) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 22.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 luglio 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	44,52
10.01 B	Frumento duro	84,28 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	44,10 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	26,26
10.04	Avena	16,86
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	34,07 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	5,49
10.07 B	Miglio	33,88 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	39,53 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	74,47
11.01 B	Farine di segala	73,90
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	141,15
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	78,75

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽²⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1809/76 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 283 del 10. 11. 1975, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 luglio 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,20	0,20	2,22
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1810/76 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1976
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	UC per grado/hl	Tipo	UC per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,784	Bordeaux	nessuna quotazione
Montpellier	nessuna quotazione	Nantes	1,608
Narbonne	1,722	Bari	1,408
Nîmes	1,614	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	nessuna quotazione	Chieti	1,459
Asti	1,643	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,517
Firenze	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	1,400
Lecce	1,459	Treviso	nessuna quotazione
Pescara	1,377		
Reggio Emilia	1,692		
Treviso	nessuna quotazione		
Verona (per i vini locali)	1,663		
			UC/hl
R II		A II	
Bari	1,546	Rheinfalz (Oberhaardt)	27,94
Barletta	1,546	Rheinhessen (Hügelland)	27,94
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Lecce	1,587		
Taranto	1,575		
	UC/hl	A III	
R III		Mosel-Rheingau	39,06
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione ⁽¹⁾	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1811/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che completa il regolamento (CEE) n. 1579/76 per quanto concerne la compensazione di uno svantaggio monetario subito da taluni esportatori di zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 557/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che stabilisce i tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ed abroga il regolamento (CEE) n. 475/75⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1579/76 della Commissione, del 30 giugno 1976, recante modalità di applicazione particolari al settore dello zucchero nell'ambito del regolamento (CEE) n. 557/76 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo⁽⁵⁾, è stata prevista la concessione di una compensazione in conseguenza di uno svantaggio monetario subito da taluni esportatori di zucchero della Comunità, avente come corollario l'inapplicabilità del loro diritto ad annullare i titoli di esportazione in causa; che in seguito è apparso che la maggiore parte di tali esportatori incontrano difficoltà per onorare detti titoli in tempo utile; che pertanto occorre associare la compensazione anzidetta alla proroga della

loro durata di validità prevista dal regolamento (CEE) n. 2101/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975, relativo ad una gara permanente per la determinazione di un prelievo e/o di una restituzione all'esportazione di zucchero bianco⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1406/76⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/76 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

« 3. In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2101/75, la durata di validità dei titoli di esportazione di cui al paragrafo 1 è prorogata di due mesi su richiesta dell'interessato, senza peraltro poter superare la data del 30 settembre 1976 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 24. 6. 1976, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 172 del 1° 7. 1976, pag. 59.

⁽⁶⁾ GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 158 del 19. 6. 1976, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1812/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 677/76 recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,considerando che il regolamento (CEE) n. 677/76 della Commissione, del 26 marzo 1976, recante talune modalità di applicazione del regime di acquisto obbligatorio del latte scremato in polvere previsto dal regolamento (CEE) n. 563/76⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1743/76⁽³⁾, prevede all'articolo 10, paragrafo 2, che gli Stati membri possono autorizzare l'importazione dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 563/76, in vista della loro trasformazione sotto un regime di controllo doganale, allorché tali prodotti sono destinati ad essere esportati sotto forma di prodotti di compensazione; che, tenuto conto delle pratiche commerciali che esistono in certi Stati membri, è opportuno adattare le condizioni nelle quali deve essere realizzata la trasformazione di tali prodotti;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 10, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 677/76 è sostituito dal testo seguente :

« — ... dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, e dagli articoli da 4 a 6, da 9 a 21, 24, 25, 31 e 32 della direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969⁽¹⁾... »

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1. »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 81 del 27. 3. 1976, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 21. 7. 1976, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1813/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che indice una gara per la fornitura a titolo di aiuto alimentare di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato al comitato internazionale della Croce Rossa per consegna a vari paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1299/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali⁽⁴⁾, prevede tra l'altro l'assegnazione al comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) di 2 000 tonnellate di latte scremato in polvere; che il CICR ha chiesto che gli vengano fornite 1 400 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato destinato a vari paesi terzi;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1298/76, se i quantitativi disponibili di latte scremato in polvere di ammasso pubblico non posseggono le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura è effettuata mediante acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità;

considerando che, in virtù dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, per la fornitura e l'inoltro del latte scremato in polvere deve essere fatto ricorso ad una procedura di gara;

considerando che, per quanto concerne le modalità di gara, è opportuno seguire in linea di massima la procedura applicata sino ad oggi in casi analoghi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara, conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76 e n. 1299/76, per le spese di fornitura al CICR di 1 400 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, suddivise nelle partite e secondo le destinazioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

2. La consegna deve essere effettuata nei porti di sbarco indicati nell'allegato I.

L'imbarco ha luogo il più presto possibile e non oltre il 15 settembre 1976.

3. Il latte scremato in polvere risponde ai requisiti di qualità e alle condizioni d'imballaggio specificati nell'allegato II del presente regolamento.

4. L'aggiudicatario consegna in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce e s'impiega a far menzionare tali sacchi nella polizza di carico.

Articolo 2

1. Gli organismi d'intervento redigono un bando di gara, da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 10 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 10 agosto 1976.

Articolo 3

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando contro ricevuta una offerta scritta presso l'organismo d'intervento, oppure mediante lettera raccomandata indirizzata al medesimo. Quest'ultimo può anche autorizzare l'uso del telexscritto.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 5.

2. L'offerta deve riferirsi ad una sola partita.
3. Nell'offerta devono essere indicati in particolare :
 - a) il nome e l'indirizzo del concorrente,
 - b) il porto o i porti d'imbarco, scelti tra i porti della Comunità,
 - c) l'importo al netto da tasse — espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene presentata l'offerta — al quale il concorrente s'impegna a fornire, alle condizioni stabilite in allegato, la totalità di una partita oggetto della gara.

L'importo offerto comprende le spese di assicurazione sino alla fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

4. L'offerta è valida soltanto :
 - a) se riguarda la totalità della partita oggetto della gara ;
 - b) se la prova dell'avvenuta costituzione del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 viene fornita prima che scada il termine fissato per la presentazione delle offerte.
5. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 4

1. La cauzione di gara ammonta a 20 UC per tonnellate di latte scremato in polvere.
2. Essa viene costituita, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo competente, oppure sotto forma di garanzia conforme ai criteri fissati dallo Stato membro medesimo.

Articolo 5

Tenuto conto delle offerte ricevute e secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto o si decide di non dar seguito alla gara.

Articolo 6

1. Se l'importo proposto, convertito in unità di conto, è superiore all'importo massimo fissato per la partita di cui trattasi, l'offerta viene respinta.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha presentato l'offerta il cui importo, convertito in unità di conto, risulta meno elevato. Ove un organismo d'intervento debba prendere in considerazione più offerte recanti lo stesso importo convertito in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte.

Qualora le offerte vengano presentate ad organismi d'intervento differenti, procede all'aggiudicazione l'organismo d'intervento designato in base alla procedura di cui all'articolo 5.

3. Ogni concorrente viene immediatamente informato dall'organismo d'intervento in merito al risultato della gara.
4. Il diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.
5. Gli organismi d'intervento comunicano immediatamente alla Commissione il nome e l'indirizzo degli aggiudicatari.

Articolo 7

1. L'aggiudicatario effettua la consegna del latte scremato in polvere, sempreché il prodotto sia conforme ai requisiti di qualità e alle condizioni d'imballaggio precisati nell'allegato II del presente regolamento.
2. La consegna « porto di sbarco » si considera effettuata al momento in cui la merce è effettivamente depositata sul molo o sull'alleggio nel porto di sbarco.
3. L'organismo destinatario sostiene tutte le spese posteriori alla consegna, comprese le spese di ricezione della merce.

Articolo 8

Le eventuali controspese nel porto di sbarco per ritardi imputabili all'organismo destinatario sono a carico di quest'ultimo. I relativi importi e modalità stabiliti nel contratto concluso tra l'aggiudicatario e il vettore devono essere preliminarmente concordati tra l'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità e il consegnatario dell'organismo destinatario.

Articolo 9

1. L'organismo d'intervento interessato comunica al più presto all'organismo destinatario il nome della nave, la data di carico, la quantità e la qualità della merce accertate al momento dell'imbarco, nonché il porto di sbarco.
2. L'aggiudicatario comunica all'organismo destinatario, con un anticipo di almeno 10 giorni liberi, la data presunta di arrivo della nave nel porto di sbarco. L'aggiudicatario fa includere nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano di comunicare all'organismo destinatario, con un anticipo di almeno 72 ore, la data probabile di arrivo della nave in porto.

Articolo 10

1. L'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta, controlla la conformità del prodotto ai requisiti di qualità e alle condizioni di imballaggio di cui all'allegato II.

2. Se la conformità è accertata, tale organismo rilascia all'aggiudicatario, prima dell'espletamento delle pratiche doganali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, un attestato comprovante l'osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. A fornitura effettuata, la prova di avvenuta consegna viene fornita mediante un certificato rilasciato dall'organismo destinatario, attestante che la partita di latte scremato in polvere in questione è stata ricevuta nella fase di consegna di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 11

1. Le pratiche doganali d'esportazione vengono espletate nello Stato membro in cui è stata accolta l'offerta.

2. Se il porto d'imbarco indicato nell'offerta si trova in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state assolte le pratiche doganali d'esportazione, il prodotto, non appena espletate le pratiche, viene posto in regime di controllo doganale in modo che l'imbarco possa aver luogo nel porto precisato nell'offerta.

La prova d'imbarco può essere fornita soltanto mediante presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure comunitarie che comportano il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione della merce⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73⁽²⁾.

Le caselle da compilare nell'esemplare di controllo sono quelle che rispondono ai numeri 101, 103 e 104. La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e inserendo al secondo trattino una delle diciture seguenti:

- « fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare [regolamento (CEE) n. 1813/76] destinata ad essere imbarcata nel porto di ... »,
- « livraison de lait écrémé en poudre à titre d'aide alimentaire [règlement (CEE) n° 1813/76] destinée à être embarquée au port de ... »,
- « Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe [Verordnung (EWG) Nr. 1813/76] zur Verschiffung im Hafen von ... bestimmt ».

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

— « levering van magere-melkpoeder als voedselhulp [Verordening (EEG) nr. 1813/76] bestemd om te worden v̄erscheept in de haven van ... »,

— « delivery of skimmed-milk powder as food aid [Regulation (EEC) No 1813/76] to be shipped from the port of ... »,

— « levering af skummetmælkspulver som fødevarerhjælp [forordning (EØF) nr. 1813/76] bestemt til lastning i havnen i ... ».

Articolo 12

1. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara viene svincolata soltanto:

- a) se non è stato dato seguito all'offerta;
- b) se il concorrente:
 - non ha ritirato l'offerta prima dell'aggiudicazione;
 - ha fornito gli attestati di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

2. La cauzione viene svincolata immediatamente.

3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie, vista la circostanza addotta.

Articolo 13

L'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), viene versato solo dietro presentazione degli attestati di cui all'articolo 10, paragrafi 2 e 3.

Articolo 14

Salvo caso di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie che derivino eventualmente alla Comunità dall'inosservanza della data d'imbarco del prodotto, di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Le spese occasionate dalla mancata fornitura del prodotto per un caso di forza maggiore, sono a carico dell'organismo competente dello Stato membro in cui l'offerta è stata accolta.

Articolo 15

Per il latte scremato in polvere fornito in virtù del presente regolamento non si applica alcuna restituzione né alcun importo compensativo (monetario o adesione).

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Designazione della partita	Quantitativo (in tonnellate)	Paese destinatario	Porto di sbarco
A	250	Giordania Gaza — Sinai	Ashdod
B	200	Giordania	Aqaba
C	150	Filippine	Manila
D	300	Cile	Valparaiso
E	500	Panama	Panama

ALLEGATO II

I. Requisiti di qualità del latte scremato in polvere :

- | | |
|---|--|
| a) tenore di materie grasse : | al massimo 1,5 % ; |
| b) tenore d'acqua : | al massimo 4,0 % ; |
| c) acidità totale espressa in acido lattico : | al massimo 0,15 % (18° Dornic) ; |
| d) ricerca di neutralizzanti : | negativo ; |
| e) additivi autorizzati : | nessuno ; |
| f) prova di fosfatasi : | negativo ; |
| g) solubilità : | al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ; |
| h) grado di purezza : | al minimo disco B (15,0 mg) ; |
| i) tenore di germi : | al massimo 50 000 per g ; |
| k) titolo di colibacilli : | negativo in 0,1 g ; |
| l) sapore e odore : | schietti ; |
| m) aspetto : | colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ; |
| n) arricchimento con vitamine : | |
| aa) vitamina A : | grado di arricchimento : 5 000 u.i./100 g ; |

II. Condizioni di imballaggio :

- a) sacchi nuovi del peso netto di 25 kg (5 % di sacchi vuoti) ;
- b) confezione ;
 - 4 sacchi di carta « Kraft », di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g per m² ;
 - 1 sacco di carta catramata intermedio, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 140 g per m², o 1 sacco di carta « Kraft » con uno strato di polietilene, di resistenza corrispondente a un peso di almeno 70 g + 15 g per m² ;
 - 1 sacco interno di polietilene di almeno 0,08 mm di spessore, a doppia legatura ;
- c) apposizione sull'imballaggio di una croce rossa misurante cm 10 × 10 e della dicitura seguente, in lettere di almeno 1 cm di altezza :
 - per le partite A, B e C :
 - Skimmed-milk powder containing vitamins « A » (5 000 u.i./100 gr.) — Gift of the European Community — Action of the International Committee of the Red Cross — For free distribution • ;
 - per le partite D e E :
 - Leche desnatada en polvo con vitaminas « A » (5 000 u.i./100 gr.) — Donacion de las Comunidades Europeas — Accion del Comite Internacional de la Cruz Roja — Por distribucion gratuita • .

REGOLAMENTO (CEE) N. 1814/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° agosto 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, prima frase,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1504/76⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che la situazione attuale del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, particolarmente in alcuni paesi terzi, conducono a concedere una restituzione all'esportazione di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg, all'esportazione di alcune carni fresche e refrigerate, figuranti nell'allegato alla posizione ex 02.01 A II a) 1 ed all'esportazione per talune destinazioni, di alcune carni congelate figuranti nell'allegato alla posizione ex 02.01 A II a) 2;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, sa-

late e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che l'articolo 92 dell'atto d'adesione⁽⁵⁾ prevede che le restituzioni all'esportazione dei nuovi Stati membri, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68, siano corrette dell'incidenza della differenza dei dazi doganali applicabili ai prodotti a partire dai quali tali prodotti sono elaborati;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 168 del 28. 6. 1976, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del regola-

mento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni UC/100 kg
		Peso vivo
01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura : — bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg	46,00 ⁽¹⁾
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
aa)	di vitello :	
11.	carcasse e mezzene	80,00 ⁽¹⁾
22. e ex 33.	busti e quarti anteriori con un minimo, rispettivamente, di quattro paia di costole o di quattro costole ed un massimo di tredici paia di costole o di tredici costole, con o senza la pancia ; le costole possono essere intere o tagliate	64,00 ⁽¹⁾
ex 33.	selle e quarti posteriori, esclusi i busti e i quarti anteriori con, rispettivamente, più di otto paia di costole o più di otto costole ; le costole possono essere intere o tagliate	96,00 ⁽¹⁾
bb)	di bovini adulti :	
11.	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	80,00 ⁽¹⁾
22. e ex 33.	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza la pancia	64,00 ⁽¹⁾
ex 33.	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate	96,00 ⁽¹⁾
cc)	altre presentazioni di carni di vitello o di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati	64,00 ⁽¹⁾
ex 22.	pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente : — ogni pezzo imballato individualmente	94,00 ⁽¹⁾
ex 02.01 A II a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate :	
aa)	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei ⁽²⁾ , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	80,00 ⁽¹⁾
bb) e ex cc)	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza pancia : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei ⁽²⁾ , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	64,00 ⁽¹⁾
ex cc)	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei ⁽²⁾ , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa	96,00 ⁽¹⁾

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni UC/100 kg Peso netto		
		Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
dd)	altri :			
11.	pezzi non disossati : — per le esportazioni destinate ai paesi terzi europei ⁽²⁾ , alla Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa			64,00 ⁽¹⁾
ex 22.	pezzi disossati, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente : — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti — ogni pezzo imballato individualmente, per le esportazioni a destinazione dei paesi terzi europei ⁽²⁾ , della Giordania ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Golfo Persico, ai paesi terzi della penisola arabica e dell'Africa			46,00 ⁽¹⁾ 94,00 ⁽¹⁾
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera			42,00 ⁽¹⁾
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, escluse quelle finemente omogeneizzate ⁽³⁾ , contenenti le seguenti percentuali in peso di carni della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 4. 20 % o più e meno del 40 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso			
		Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
		33,27	32,30	35,00
		19,96	19,38	21,00
		13,31	12,92	14,00
		6,65	6,46	7,00

⁽¹⁾ Per l'Irlanda e il Regno Unito l'importo della restituzione fissata deve essere diminuito dell'importo compensativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73 (GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9).

⁽²⁾ Si intendono per paesi terzi europei, ai sensi del presente regolamento, anche le destinazioni considerate nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 192/75 (GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1).

⁽³⁾ Sono ugualmente esclusi i prodotti che contengono in piccola quantità dei frammenti visibili di carne.

N.B. : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1815/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽⁵⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipi-

pata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1997/75⁽⁷⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 2,5 unità di conto per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽⁹⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁰⁾;

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo che deve essere percepito per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2744/75 sotto la voce tariffaria 07.06 A è limitato, come è previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.

(5) GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

(6) GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

(7) GU n. L 202 del 10. 8. 1975, pag. 57.

(8) GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

(9) GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

(10) GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi :

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente ;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che debbono essere percepiti all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e rilevanti dal regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	4,26 ⁽¹⁾	2,76 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
11.01 C	Farina d'orzo ⁽²⁾	47,61	42,61
11.01 D	Farina d'avena ⁽²⁾	32,11	27,11
11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ⁽²⁾	53,56	48,56
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	30,02	27,52
11.01 F	Farina di riso ⁽²⁾	44,38	41,88
11.01 G	Farine di cereali diverse da quelle di frumento (grano), di frumento segalato, di segala, d'orzo, d'avena, di granturco o di riso ⁽²⁾	38,56	36,06
11.02 A II	Semole e semolini di segala ⁽²⁾	78,44	73,44
11.02 A III	Semole e semolini d'orzo ⁽²⁾	47,61	42,61
11.02 A IV	Semole e semolini d'avena ⁽²⁾	32,11	27,11
11.02 A V a) 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, destinati all'industria della birra ⁽²⁾	53,56	48,56
11.02 A V a) 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è inferiore od uguale all'1,5 % in peso, non destinati all'industria della birra ⁽²⁾	53,56	48,56
11.02 A V b)	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse è superiore all'1,5 % in peso ⁽²⁾	30,02	27,52
11.02 A VI	Semole e semolini di riso ⁽²⁾	44,38	41,88
11.02 A VII	Semole e semolini di cereali diversi da quelli di frumento (grano), frumento segalato, segala, orzo, avena, granturco o riso ⁽²⁾	38,56	36,06
11.02 B I a) 1	Cereali mondati (decorticati o filati) d'orzo ⁽²⁾	40,37	37,87
11.02 B I a) 2 aa)	Avena spuntata	17,86	15,36
11.02 B I a) 2 bb)	Cereali mondati (decorticati o filati) d'avena ⁽²⁾	29,61	27,11
11.02 B I b) 1	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di orzo ⁽²⁾	40,37	37,87
11.02 B I b) 2	Cereali mondati e tagliati o spezzati (detti grütze o grutten) di avena ⁽²⁾	29,61	27,11

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di frumento (grano) ^(*)	53,65	51,15
11.02 B II b)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di segala ^(*)	56,76	54,26
11.02 B II c)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati di granturco ^(*)	45,67	43,17
11.02 B II d)	Cereali mondati (decorticati o filati) anche tagliati o spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, granturco, orzo o avena ^(*)	59,06	56,56
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) ^(*)	64,04	61,54
11.02 C II	Cereali perlati di segala ^(*)	67,78	65,28
11.02 C III	Cereali perlati d'orzo ^(*)	64,18	59,18
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena ^(*)	26,60	24,10
11.02 C V	Cereali perlati di granturco ^(*)	45,67	43,17
11.02 C VI	Cereali perlati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena o granturco ^(*)	59,06	56,56
11.02 D I	Cereali solamente spezzati di frumento (grano) ^(*)	41,73	39,23
11.02 D II	Cereali solamente spezzati di segala ^(*)	44,12	41,62
11.02 D III	Cereali solamente spezzati d'orzo ^(*)	26,64	24,14
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati d'avena ^(*)	17,86	15,36
11.02 D V	Cereali solamente spezzati di granturco ^(*)	30,02	27,52
11.02 D VI	Cereali solamente spezzati diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena o granturco ^(*)	38,56	36,06
11.02 E I a) 1	Cereali schiacciati di orzo ^(*)	26,64	24,14
11.02 E I a) 2	Cereali schiacciati di avena ^(*)	17,86	15,36
11.02 E I b) 1	Fiocchi d'orzo ^(*)	52,34	47,34
11.02 E I b) 2	Fiocchi d'avena ^(*)	35,12	30,12
11.02 E II a)	Cereali schiacciati o fiocchi di frumento (grano) ^(*)	74,23	69,23
11.02 E II b)	Cereali schiacciati o fiocchi di segala ^(*)	78,44	73,44
11.02 E II c)	Cereali schiacciati o fiocchi di granturco ^(*)	53,56	48,56
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso ^(*)	76,12	71,12

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 E II d) 2	Cereali schiacciati o fiocchi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco o riso ad esclusione dei fiocchi di riso ⁽²⁾	68,63	63,63
11.02 F I	Agglomerati (pellets) di frumento (grano) ⁽³⁾	74,23	69,23
11.02 F II	Agglomerati (pellets) di segala ⁽³⁾	78,44	73,44
11.02 F III	Agglomerati (pellets) di orzo ⁽³⁾	47,61	42,61
11.02 F IV	Agglomerati (pellets) d'avena ⁽³⁾	32,11	27,11
11.02 F V	Agglomerati (pellets) di granturco ⁽³⁾	53,56	48,56
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso ⁽³⁾	44,38	41,88
11.02 F VII	Agglomerati (pellets) di cereali diversi da quelli di frumento (grano), segala, orzo, avena, granturco o riso ⁽²⁾	38,56	36,06
11.02 G I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	33,85	28,85
11.02 G II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	25,24	20,24
11.06 A	Farine e semolini denaturati di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune	6,76	1,26 ⁽⁵⁾
11.06 B I	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune destinati alla fabbricazione di amido o fecola	37,90	17,90 ⁽⁵⁾
11.06 B II	Farine e semolini non denaturati di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi di cui alla voce 07.06 della tariffa doganale comune non destinati alla fabbricazione di amido o fecola	60,44	40,44 ⁽⁵⁾
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma di farina	77,46	68,46
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano) presentato sotto forma diversa da quella di farina	60,15	51,15
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	51,13 ⁽⁴⁾	42,13
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	40,48	31,48
11.07 B	Malto torrefatto	45,69 ⁽⁴⁾	36,69
11.08 A I	Amido di granturco	37,90	20,90
11.08 A II	Amido di riso	66,86	41,36
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	57,61	40,61
11.08 A IV	Fecola di patate	37,90	20,90

Numero tariffario	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.08 A V	Amidi di cereali diversi dal granturco, riso e frumento (grano), e fecola diversa dalla fecola di patate	37,90	10,45 ⁽⁵⁾
11.09	Glutine anche allo stato secco, di frumento (grano)	223,84	73,84
17.02 B II a)	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	107,26	27,26
17.02 B II b)	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro ⁽³⁾ , presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	75,90	20,90
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	107,26	27,26
17.05 B II	Glucosio e sciroppo di glucosio aromatizzati o colorati presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	75,90	20,90
23.02 A I a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	8,92	8,92
23.02 A I b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso	28,51	28,51
23.02 A II a)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	7,13	7,13
23.02 A II b)	Crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a)	28,51	28,51
23.03 A I	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate) con un tenore in proteine, riferito alla sostanza secca superiore al 40 % in peso	175,96	25,96

⁽¹⁾ Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso), calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

⁽³⁾ Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, alla stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

⁽⁴⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 2755/75 questo prelievo è diminuito di 0,45 UC/100 kg per i prodotti originari della Turchia.

⁽⁵⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari dei paesi e territori:

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.06 A, ex 11.06 B I e II;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1816/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul loro costo di produzione dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata con-

formemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁴⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere riscossi all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 del 1° 11. 1975, pag. 60.

⁽⁴⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi in UC/tonnellata	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 17.05 A) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio :		
	non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	13,32	4,32
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	455,67	446,67
	il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :		
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	22,49	13,49
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	464,84	455,84
	il cui contenuto, in peso, di amido è superiore al 30 % e :		
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	35,98	26,98
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	478,33	469,33

REGOLAMENTO (CEE) N. 1817/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1693/76 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 795/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1693/76⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'arti-

colo 25 del regolamento citato è modificata; che sulla base di tali condizioni occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pesche originarie della Grecia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,56 unità di conto che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1693/76 è sostituito dall'importo di 6,28 unità di conto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1976, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1818/76 DELLA COMMISSIONE
del 27 luglio 1976
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1713/76⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1745/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1713/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'integrazione ora vigente come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 21. 7. 1976, pag. 10.

*ALLEGATO***al regolamento della Commissione del 27 luglio 1976 che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi**

Importi dell'integrazione applicabili a partire dal 28 luglio 1976 per i semi di colza, ravizzone (n. ex 12.01 della TDC) e girasole (n. ex 12.01 della TDC) in UC/100 kg

	Colza e ravizzone	Girasole
Importo dell'integrazione	5,855	5,499
Importo dell'integrazione in caso di fissazione anticipata :		
— per il mese di luglio 1976	5,855	5,499
— per il mese di agosto 1976	5,855	5,465
— per il mese di settembre 1976	5,998	5,557
— per il mese di ottobre 1976	6,140	5,557
— per il mese di novembre 1976	6,283	—
— per il mese di dicembre 1976	6,587	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 1819/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3477/73⁽⁴⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 632/75⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73, la Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale è fissato conformemente alle norme generali ed ai criteri di cui al regolamento (CEE) n. 1713/76 della Commissione, del 15 luglio 1976, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1818/76⁽⁸⁾;

considerando che, ai fini del normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per le monete mantenute tra di loro entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al comma precedente;

considerando che dall'applicazione delle predette disposizioni consegue che il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone deve essere fissato secondo quanto indicato nella tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2300/73 è fissato nella tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1973, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 236 del 24. 8. 1973, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 66 del 13. 3. 1975, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 192 del 16. 7. 1976, pag. 17.⁽⁸⁾ Vedi pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Prezzo del mercato mondiale applicabile a decorrere dal 28 luglio 1976 per i semi di colza e di ravizzone (ex 12.01 della TDC)

	<i>UC/100 kg⁽¹⁾</i>
Prezzo del mercato mondiale	21,715
Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione:	
— per il mese di luglio 1976	21,715
— per il mese di agosto 1976	21,715
— per il mese di settembre 1976	21,876
— per il mese di ottobre 1976	22,038
— per il mese di novembre 1976	22,199
— per il mese di dicembre 1976	22,199

(¹) I tassi di conversione dell'unità di conto in moneta nazionale, di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2300/73, sono i seguenti:

1 UC =	3,21978 DM
1 UC =	3,35507 Fl
1 UC =	48,6572 FB/Flux
1 UC =	6,01587 FF
1 UC =	7,57828 Dkr
1 UC =	0,688876 £ (GB)
1 UC =	0,688876 £ (Irl.)
1 UC =	1035,65 Lit.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1820/76 DELLA COMMISSIONE**del 27 luglio 1976****che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1143/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1560/76⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1782/76⁽⁵⁾;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base constatato ultimamente presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 2,5 unità di

conto per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽⁶⁾ conformemente alla tabella di cui all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da percepire all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, che rilevano dal regolamento (CEE) n. 2744/75⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/76⁽⁸⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1560/76, modificato, sono modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 130 del 19. 5. 1976, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 10. 7. 1976, pag. 16.⁽⁵⁾ GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 65.⁽⁸⁾ GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 luglio 1976 che modifica i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Numero tariffario	Prelievi in UC/t	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
23.02 A I a)	10,41	10,41
23.02 A I b) 2	33,30	33,30
23.02 A II a)	8,32	8,32
23.02 A II b)	33,30	33,30

REGOLAMENTO (CEE) N. 1821/76 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1976

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1564/76⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1803/76⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1564/

76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 1. 7. 1976, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 24.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 luglio 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. zucchero bianco B. zucchero greggio	10,39 8,99 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

(76/621/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che è stato constatato che l'ingestione di dosi elevate di olio di colza causa effetti nocivi sugli animali sottoposti ad esperimenti, ma che non è stato dimostrato che gli stessi effetti si manifestano negli esseri umani;

considerando che l'acido erucico, uno dei componenti dell'olio di colza, sembra essere il principale responsabile di tali effetti nocivi;

considerando che altri oli e grassi alimentari contengono acido erucico;

considerando che ulteriori ricerche sull'olio di colza e su altri oli e grassi sono attualmente in corso ma che, fino a quando non saranno noti i loro risultati, l'ingestione di acido erucico dovrebbe essere limitata a titolo precauzionale;

considerando che per raggiungere tale obiettivo è opportuno stabilire un tenore massimo in acido erucico negli oli e grassi nonché nei prodotti alimentari ai quali sono stati aggiunti; che è tuttavia possibile, senza inconvenienti per la salute umana, esclu-

dere dal campo d'applicazione della presente direttiva i prodotti alimentari che, in totale, contengono solo scarse quantità di grassi;

considerando che in proposito è opportuno stabilire un tenore massimo, applicabile al più tardi il 1° luglio 1979, il quale, in mancanza di dati scientifici precisi e definitivi in materia e tenuto conto della evoluzione qualitativa della produzione dei semi di colza nella Comunità, assicuri la salvaguardia della salute umana;

considerando che il tasso di acido erucico non deve comunque superare il 10 % a decorrere dal 1° luglio 1977;

considerando che alcuni Stati membri, in relazione a tipi di prodotti ed alle abitudini alimentari, hanno già fissato tenori massimi in acido erucico in base alla giustificata esigenza della protezione della salute pubblica;

considerando che la fissazione delle modalità di prelievo dei campioni e quella dei metodi d'analisi necessari per determinare il tenore in acido erucico dei prodotti di cui trattasi sono misure d'applicazione di carattere tecnico e che, per semplificare ed accelerare la procedura, è opportuno affidarne l'adozione alla Commissione;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e

⁽¹⁾ GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. C 286 del 15. 12. 1975, pag. 39.

la Commissione in seno al comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969⁽¹⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica

- a) agli oli, ai grassi e alle loro miscele destinati tali e quali al consumo umano,
- b) agli alimenti composti cui sono stati aggiunti oli, grassi o loro miscele il cui tenore totale in grassi è superiore al 5 %; tuttavia gli Stati membri possono applicare le disposizioni della presente direttiva anche a questi alimenti quando il loro tenore in grassi è uguale o inferiore al 5 %.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° luglio 1979 al più tardi, il tenore in acido erucico dei prodotti di cui all'articolo 1, calcolato sul loro tenore globale in acidi grassi nella fase grassa, non può superare il 5 %.
2. Gli Stati membri fissano in ogni caso a decorrere dal 1° luglio 1977 un tenore in acido erucico non superiore al 10 %.

Articolo 3

Le modalità di prelievo dei campioni e i metodi d'analisi necessari per determinare il tenore in acido erucico dei prodotti di cui all'articolo 1 vengono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 4

1. Se uno Stato membro, in base a motivazione circostanziata fondata su nuovi elementi o una nuova valutazione degli elementi esistenti, emersi dopo l'adozione della direttiva, constata che i tenori massimi in acido erucico fissati dall'articolo 2 presentano un pericolo per la salute pubblica, pur essendo conformi alle disposizioni della presente direttiva, può sospendere in via provvisoria o sottoporre a restrizioni, sul proprio territorio, l'applicazione delle disposizioni di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi a giustificazione della decisione.
2. La Commissione esamina quanto prima i motivi addotti dallo Stato membro interessato e consulta gli Stati membri in sede di comitato permanente per i prodotti alimentari; essa emette quindi senza indugio il proprio parere e prende le misure del caso.
3. La Commissione, se ritiene che, per ovviare alle difficoltà enumerate al paragrafo 1 e per assicurare la

tutela della salute pubblica, siano necessarie delle modifiche alla direttiva, inizia la procedura prevista dall'articolo 5 per adottare le modifiche; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali modifiche.

Articolo 5

1. Qualora si faccia ricorso alla procedura di cui al presente articolo, il presidente del comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato « il comitato », sottopone la questione al comitato stesso, di propria iniziativa o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere in merito a tale progetto entro un termine che il presidente può stabilire tenendo conto dell'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantun voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.
3. a) La Commissione adotta le misure previste dal progetto, ove esse siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste dal progetto non sono conformi al parere formulato dal comitato, o se quest'ultimo non ha emesso alcun parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se dopo tre mesi dalla data in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure in questione.

Articolo 6

L'articolo 5 è applicabile per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il comitato è stato adito per la prima volta in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 7

1. Per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri modificano, se necessario, le rispettive legislazioni entro il 1° gennaio 1977 e ne informano immediatamente la Commissione.
2. La legislazione così modificata viene applicata ai prodotti immessi in commercio per la prima volta a

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 29. 11. 1969, pag. 9.

decorrere rispettivamente dal 1° luglio 1977 e dal 1° luglio 1979.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE

RETTIFICHE

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1757/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 197 del 23 luglio 1976)

A pagina 14, allegato, numero della tariffa doganale comune 04.05 B I b) 2, 4ª colonna «*Prelievi*»,
anziché: «*33,15*»,
leggi: «*33,16*».
